

5422/97

LIMITE

PUBLIC 1

TRASPARENZA LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

DICEMBRE 1996

Al presente documento è allegata una ricapitolazione degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel dicembre 1996, corredata delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
DICEMBRE 1996**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
1974° Consiglio Lavoro e affari sociali del 2 dicembre 1996 Regolamento del Consiglio che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 Decisione del Consiglio che stabilisce l'importo del contributo finanziario della Comunità per il 1996 alle spese relative alle immissioni di giovani salmoni realizzate dalle autorità svedesi 1977° Consiglio Affari generali del 6 dicembre 1996 Regolamento del Consiglio che modifica, per la quinta volta, il regolamento (CE) n. 3074/95 del Consiglio che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale Regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1600/92 e 1601/92 relativi a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera nonché delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli	11125/96 + COR 1 (s) + COR 2 (p) 11169/96 11315/96 + COR 1 10839/96	300/96, 301896	

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
DICEMBRE 1996**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
1978° Consiglio Ambiente del 9 dicembre 1996			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti	PE-CONS 3630/96 + COR 1 (dk)		
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari	PE-CONS 3627/96 + COR 1 (dk) + REV 1 (fi)	302/96, 303/96	Contro D, S
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ("autorizzazione temporanea")	PE-CONS 3628/96	304/96, 305/96	
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sul mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari	PE-CONS 3629/96 + COR 1 (fi)	306/96	Contro B
Regolamento del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	11781/96 + COR 1 + COR 2 (es) + COR 3 (s) + COR 4 (en) + COR 5 (dk)	307/96, 308/96, 309/96, 310/96, 311/96, 312/96, 313/96, 314/96	
Decisione del Consiglio relativa ad un terzo programma pluriennale per le PMI nell'Unione europea (1997-2000)	12081/96	315/96, 316/96, 317/96, 318/96, 319/96, 320/96, 321/96, 322/96	

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
DICEMBRE 1996**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Decisione del Consiglio relativa alle reti telematiche tra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (EDICOM)	12146/96		Contro D, UK
Direttiva del Consiglio sulla limitazione del periodo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (SEVESO II)	11185/96 + COR 1 (d) + COR 2 (en) + COR 3 (nl) + COR 4 (nl) + COR 5 (i) + REV 1 (fi)	323/96, 324/96, 325/96, 326/96, 327/96, 328/96, 329/96, 330/96, 331/96	
1980° Consiglio Agricoltura del 17 dicembre 1996			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2990/82 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale	12707/96		
Regolamento del Consiglio che stabilisce misure supplementari per il sostegno diretto dei redditi dei produttori o per il settore delle carni bovine	12687/96		
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari	12430/96		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio	12130/96		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 571/88 relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole	12544/96 + COR 1 (s)	332/96, 333/96, 334/96	Astensione D

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
DICEMBRE 1996**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli trasformati oggetto del regolamento (CE) n. 3448/93	8832/96		Contro F
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione	12710/96 + COR 1 (f,nl)		
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi	11993/96		
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/118/CEE del Consiglio che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE	12834/96		
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi	12835/96	335/96, 336/96, 337/96	

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
DICEMBRE 1996**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Direttiva del Consiglio relativa alla certificazione degli animali e dei prodotti animali	12863/96		Contro D
Regolamento del Consiglio che estende la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativamente alle patate	12751/96		
1981° Consiglio Audiovisivi/Cultura del 16 dicembre 1996			
Decisione del Consiglio riguardante un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità - SAVE II	12474/96	338/96, 339/96, 340/96, 341/96, 342/96	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro	PE-CONS 3633/96		
Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali	8556/96 + REV 1 (fi)		Contro D
1983° Consiglio Pesca del 20 dicembre 1996			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1823/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (2ª serie 1996)	12375/96 + COR 1		
Regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1997)	(f,d,i,nl,en,dk,gr,es,i,s) 12858/96 + COR 1	343/96	Contro I

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
DICEMBRE 1996**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento del Consiglio che modifica per la quarta volta il regolamento (CE) n. 3699/93, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquicoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti	12230/96 + COR 1 (f) + REV 1 (d,nl,en) + REV 2 (s)		
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 per quanto concerne il termine previsto per la decisione del Consiglio relativa al sistema di localizzazione continua via satellite dei pescherecci comunitari	10344/96		
Regolamento del Consiglio che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1996, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a tali retribuzioni e pensioni	12525/96 + COR 1 (f,es,fi)		
Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli	12369/96		
Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	12354/96	344/96	
Regolamento del Consiglio relativo alle statistiche strutturali delle imprese	11845/96	345/96, 346/96, 347/96, 348/96, 349/96, 350/96, 351/96	Contro D

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
DICEMBRE 1996**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica	PE-CONS 3638/96	352/96, 353/96, 354/96, 355/96, 356/96, 357/96, 358/96, 359/96, 360/96, 361/96, 362/96, 363/96, 364/96, 365/96, 366/96, 367/96, 368/96, 369/96	
Direttiva che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (seguito della sentenza Barber)	12403/96 + COR 1 (d) + COR 2 (s)	370/96, 371/96	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui bonifici transfrontalieri	PE-CONS 3632/96 + COR 1 (dk)	372/96	
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adozione di un programma d'azione comunitario nel settore doganale ("Dogana 2000")	PE-CONS 3625/96 + COR 1 (d,i,en,dk,gr,es,p) + REV 1 (s)	373/96	Astensione D
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari	PE-CONS 3637/96 + COR 1	374/96	
Regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1729/76 concernente la comunicazione di informazioni sulla situazione dell'approvvigionamento energetico nella Comunità	11991/96		
Decisione del Consiglio che abroga la direttiva 75/339/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche	12179/96		

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
DICEMBRE 1996**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Decisione del Consiglio che abroga la direttiva 75/405/CEE concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi presso le centrali elettriche	12180/96		
Decisione del Consiglio che abroga la raccomandazione 76/494/CEE concernente l'utilizzazione razionale dell'energia consumata dai veicoli stradali attraverso un miglioramento del comportamento dei conducenti	12181/96		
Direttiva del Consiglio sull'equipaggiamento marino	12303/96 + COR 1	375/96, 376/96, 377/96, 378/96, 379/96, 380/96	
Regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti industriali e agricoli e che modifica il regolamento (CE) n. 3059/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti industriali e agricoli	12852/96 + REV 1 (nl) + COR 1 (en)	381/96, 382/96, 383/96, 384/96	
Regolamento (CE) del Consiglio relativo alle statistiche sul livello e sulla struttura del costo della manodopera	12349/96 + COR 1 (fi) + COR 2 (p)	385/96	
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune dell'IVA (livello dell'aliquota normale)	12189/96 + COR 1 (s) + COR 2 (d)	386/96	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 789/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1996)	12859/96		

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
DICEMBRE 1996**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale	12275/96	387/96, 388/96, 389/96, 390/96, 391/96, 392/96	Contro B, S
Regolamento che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen	12254/96		
Regolamento che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Faerøer	12256/96		
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Groenlandia	12263/96		
Regolamento del Consiglio che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque islandesi	12264/96		
Regolamento che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Estonia	12266/96		
Regolamento che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lettonia	12268/96		

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
DICEMBRE 1996**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
Regolamento che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lituania	12270/96		
Regolamento che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Polonia	12272/96		
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 1997, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale	12273/96		
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 1997, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona della convenzione definita nella convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale	12274/96	393/96	
Procedura scritta conclusa il 30 dicembre 1996			
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa	12191/96 + COR 1	394/96, 395/96, 396/96, 397/96, 398/96	

DICHIARAZIONE 300

"La Commissione iscriverà nella prossima lettera rettificativa del bilancio 1997 o nel prossimo bilancio rettificativo e suppletivo gli stanziamenti previsti per le misure in questione secondo le stime definite nella scheda finanziaria."

DICHIARAZIONE 301

"La Commissione si impegna a presentare al Consiglio entro la fine della campagna per cui è prevista la proroga nella sua proposta (1996/1997) le relazioni specifiche, di cui agli articoli 5 dei regolamenti (CEE) n. 1600/92 e n. 1601/92, e le relazioni generali sull'applicazione dei regolamenti stessi, di cui rispettivamente agli articoli 35 e 30, corredate delle opportune proposte."

DICHIARAZIONE 302

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La Repubblica federale di Germania muove dal presupposto che il trasferimento di colore (carry-over") (articolo 1, paragrafo 3) non si applichi agli edulcoranti da tavola."

DICHIARAZIONE 303

Dichiarazione della delegazione greca

"La Grecia ritiene che, ai sensi dell'articolo 2bis, nei prodotti del settore vitivinicolo di qualsiasi categoria la presenza di edulcoranti sia autorizzata solo laddove esplicitamente previsto mediante inclusione della categoria in questione nell'allegato della presente direttiva. Pertanto il secondo trattino dell'articolo 2bis non si applica al settore vitivinicolo disciplinato da disposizioni specifiche."

DICHIARAZIONE 304

Dichiarazione del Consiglio alla Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono che la procedura della presente direttiva non potrà sostituirsi, per i prodotti in questione, alla procedura del regolamento sui nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾."

DICHIARAZIONE 305

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La Repubblica federale di Germania invita la Commissione a confermare che il Comitato scientifico dell'alimentazione umana non sarà soltanto consultato, ma dovrà esprimere, previo esame del fascicolo, una raccomandazione favorevole ai fini dell'autorizzazione."

(1) Posizione comune (CE) n. 25, del 23 ottobre 1995, definita dal Consiglio che decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari.

DICHIARAZIONE 306

Dichiarazione della delegazione tedesca concernente l'allegato della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sul mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari

La denominazione "birra tradizionale tedesca" (nach deutschem Reinheitsgebot gebrautes Bier) riportata nella sezione "Germania" dell'allegato della decisione non viene considerata dalla Repubblica federale di Germania come un'indicazione obbligatoria. Essa ritiene ammissibili indicazioni analoghe come ad esempio "Entspricht dem deutschen Reinheitsgebot" ["corrisponde ai criteri di purezza tedeschi"].

DICHIARAZIONE 307

Regolamento :

"Il Consiglio considera che in relazione alle loro responsabilità a titolo del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tener conto dell'importanza di consultazioni con le organizzazioni commerciali ed ambientali."

DICHIARAZIONE 308

Articolo 3:

"Il Consiglio e la Commissione insistono sull'urgenza dell'adesione della Comunità alla convenzione e si impegnano ad operare in tal senso. Le modalità di partecipazione della Comunità alla conferenza delle parti della convenzione e di definizione delle posizioni da adottare saranno determinate dal Consiglio nell'atto di adesione della Comunità."

DICHIARAZIONE 309

Articolo 3, paragrafo 5:

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che questa disposizione non crea un nuovo obbligo in materia di coordinamento e che sarà attuata nell'ambito dei meccanismi abituali di partecipazione della Comunità alla convenzione".

DICHIARAZIONE 310

Articolo 10:

"Il Consiglio e la Commissione ritengono che, quando saranno adottate secondo la procedura dell'articolo 18, disposizioni relative al rilascio, alla validità e all'utilizzazione dei certificati, il Comitato dovrà provvedere a limitarne il numero per migliorare l'efficacia dei controlli e ridurre l'onere amministrativo."

DICHIARAZIONE 311

Articolo 11:

"Il Consiglio e la Commissione considerano che gli Stati membri possono percepire un diritto per l'esame di ogni domanda di licenza o certificato richiesti dal presente regolamento e che, nel fissare l'importo di tale diritto, dovranno evitare che divari tra gli importi diano luogo a spostamenti di lavoro amministrativo."

DICHIARAZIONE 312

Articolo 18:

"La Commissione si rammarica della decisione del Consiglio di prendere in considerazione un comitato di regolamentazione di tipo IIb per determinate misure da adottare in esecuzione del presente regolamento.

A giudizio della Commissione, questo tipo di comitato non permette di garantire che in tutti i casi vengano prese le necessarie decisioni."

DICHIARAZIONE 313

Allegato A:

"La Spagna riconosce il ruolo svolto dalle comunità locali nella conservazione delle risorse naturali e per questo essa appoggia senza riserve la loro utilizzazione duratura da parte di varie comunità locali della Groenlandia, in particolare, per quanto riguarda la cattura di determinati cetacei per fini di sussistenza. Tale posizione si riflette tradizionalmente nell'appoggio che la delegazione spagnola accorda alle corrispondenti risoluzioni della CBI che autorizzano detta cattura e la cui attuazione costituisce un impegno per la Spagna.

Parimenti, la Spagna, nell'esprimere la propria volontà di contribuire al mantenimento della biodiversità, non può appoggiare misure che, autorizzando il traffico di determinati esemplari, possano minacciare la conservazione delle relative popolazioni, come potrebbe succedere, per esempio, nel caso concreto del narvalo. Per questo, l'approvazione **del regolamento** da parte della Spagna non significa che essa esprime il proprio accordo su queste deroghe generali, considerato che esse nulla aggiungono all'autorizzazione già vigente per il consumo locale di cetacei in Groenlandia.

Nondimeno, esse aprono prospettive commerciali che possono essere nocive alla conservazione di talune specie interessate. Per questo la Spagna preferisce che le deroghe vengano fatte sulla base di un'elencazione per specie".

DICHIARAZIONE 314

Allegato D:

"Il Consiglio e la Commissione ritengono che il Gruppo di consulenza scientifica debba esaminare prioritariamente la questione dell'inserimento nell'allegato D delle specie riportate nel doc. SN/2878/95".

DICHIARAZIONE 315

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ritiene che per meglio raggiungere gli obiettivi del programma pluriennale è necessario un quadro coerente, visibile e efficiente nel quale rendere operativa la politica delle imprese. Secondo la Commissione, perché le misure del programma siano davvero vantaggiose per le categorie di imprese bersaglio, è elemento essenziale di detto quadro un insieme coerente di definizioni delle PMI, piccole imprese e microimprese. Perciò, nell'attuazione del programma, la Commissione propone di applicare la definizione di PMI contenuta nella raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996."

DICHIARAZIONE 316

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione rammenta che, in base alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali non soggetti a codecisione non comportano l'importo ritenuto necessario.

Poiché la proposta della Commissione non prevede l'iscrizione di un importo di riferimento finanziario, tale iscrizione ricade sotto l'esclusiva responsabilità del Consiglio e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio."

DICHIARAZIONE 317

Dichiarazione della Commissione

"In caso di revisione delle prospettive finanziarie, la Commissione prenderà in esame la presentazione di proposte di finanziamento supplementare nel contesto della presente proposta per il programma pluriennale."

DICHIARAZIONE 318

Dichiarazione della Commissione

Allegato, Sezione C.1 (miglioramento della composizione della rete)

"Nel quadro del nuovo programma pluriennale a favore delle PMI, la Commissione propone di migliorare la composizione della rete di centri Euro-Info (CEI).

In primo luogo andranno valutate le attuali componenti della rete, tenendo conto degli elementi acquisiti con l'esperienza nonché dei risultati del controllo di qualità costantemente effettuato sul complesso della rete.

Successivamente, nel caso in cui alcuni membri della rete non intendano più partecipare o non rispondano più ad un adeguato livello qualitativo, si procederà alla pubblicazione di un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale onde assicurare, di concerto con gli Stati membri e sulla base di un fascicolo completo, un opportuno parziale rinnovamento della composizione della rete.

In considerazione dell'ultimo allargamento, la Commissione suggerisce un periodo transitorio supplementare della durata di un anno, durante il quale i nuovi centri Euro-Info dei paesi interessati non saranno sottoposti a procedura di rinnovo.

Tale metodologia, una volta decisa, costituirà la base per risolvere eventuali casi particolari già emersi o che possano emergere nello sviluppo della rete, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 4."

DICHIARAZIONE 319

Dichiarazione della Commissione

Allegato, Sezione F, secondo trattino (statistiche)

"La Commissione dichiara che il miglioramento delle statistiche sulle PMI sarà condotto senza aumentare gli oneri che gravano sulle PMI, in quanto questa iniziativa utilizza principalmente dati già raccolti per altri fini. Benché la Commissione ritenga che la limitazione degli oneri per gli istituti statistici nazionali non sia un obiettivo che possa essere adeguatamente trattato nell'ambito del programma pluriennale per le PMI, essa riconosce l'alto grado di priorità che i governi nazionali attribuiscono al controllo del livello della spesa pubblica. La Commissione ha pertanto fatto tutto il possibile per assicurare che gli istituti statistici nazionali dispongano dei mezzi metodologici e tecnici che consentano loro di elaborare l'informazione necessaria a un costo ragionevole.

Tali mezzi includono:

- l'uso di tutte le informazioni amministrative attualmente disponibili;
- l'integrazione dei concetti statistici e contabili;
- lo sviluppo di software che faciliti la compilazione automatica di moduli statistici direttamente dai sistemi informativi delle imprese;
- la creazione di un repertorio delle imprese da utilizzare a fini statistici, attingendo i relativi dati principalmente dalle fonti amministrative esistenti (IVA, sicurezza sociale, ecc.).

In tal modo, gli Stati membri non dovranno far fronte a un indebito aumento del carico di lavoro degli istituti statistici nazionali."

DICHIARAZIONE 320

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio

Sezione F, terzo trattino-(criteri di efficienza

"La Commissione e il Consiglio ritengono che il Comitato dell'articolo 4 sia la sede adatta a predisporre un sistema di indicatori di efficienza. All'interno della struttura del Comitato dell'articolo 4 sarà istituito un gruppo incaricato di esaminare nei dettagli la questione e riferirne in proposito a una data che sarà il Comitato a decidere."

DICHIARAZIONE 321

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Articolo 6

"La relazione di valutazione del programma prevista all'articolo 6 dovrà essere presentata almeno sei mesi prima di un'eventuale proposta di rinnovo del programma d'azione a favore delle PMI. Essa dovrà basarsi su criteri di valutazione chiaramente definiti che consentano agli Stati membri di giudicare l'efficacia delle azioni realizzate."

DICHIARAZIONE 322

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La Germania ritiene che l'articolo 130 del trattato CE sia insufficiente come base giuridica della decisione, in quanto questa contempla anche settori economici diversi da quello industriale, come gli scambi, e che occorra pertanto citare in aggiunta l'articolo 235 del trattato CE. La Germania è tuttavia disposta ad accantonare i suoi dubbi di natura giuridica e approva la decisione poiché essa soddisfa nella sostanza i requisiti."

DICHIARAZIONE 323

ARTICOLO 4

"Il Consiglio invita la Commissione a presentargli, se del caso, entro un termine di tre anni proposte volte a garantire un livello elevato di tutela dell'essere umano e/o dell'ambiente in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ai porti e agli scali ferroviari di smistamento, esclusi all'articolo 4, lettera c), e alle condotte, escluse all'articolo 4, lettera d), previo esame della legislazione comunitaria e internazionale vigente, segnatamente in materia di trasporto di sostanze pericolose, nonché delle misure nazionali vigenti negli Stati membri, per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi a tali attività."

DICHIARAZIONE 324

ARTICOLO 12

"La Commissione dichiara che l'articolo 12 chiede agli Stati membri di provvedere affinché nelle rispettive politiche in materia di destinazione e utilizzazione dei suoli e/o in altre politiche pertinenti si tenga conto dell'obiettivo della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle relative conseguenze. Spetta agli Stati membri determinare come le politiche in questione debbano tener conto di detto obiettivo nonché, in particolare, quale controllo o quale combinazione di controlli più adeguati debbano essere esercitati a tal fine per quanto concerne le modifiche all'interno degli stabilimenti esistenti e le estensioni attorno a detti stabilimenti."

DICHIARAZIONE 325

ARTICOLO 12

"La delegazione tedesca constata che all'atto della valutazione della necessità di mantenere distanze appropriate si dovrà parimenti tener conto delle misure previste all'articolo 5."

DICHIARAZIONE 326

ARTICOLO 23

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che per l'imposizione degli obblighi previsti dalla presente direttiva agli stabilimenti contemplati dalla direttiva 82/501/CEE si terrà conto delle informazioni fornite e delle misure applicate in virtù di quest'ultima direttiva."

DICHIARAZIONE 327

ALLEGATO 1 nel suo insieme

"Il Belgio ritiene che, tenuto conto della tendenza più o meno accentuata delle sostanze tossiche a diffondersi nell'ambiente in funzione dello stato in cui si trovano, solido, liquido o gassoso, il ricorso ad un criterio unico per fissare le quantità limite delle sostanze tossiche rischi di porre problemi di coerenza fra la parte 1 e la parte 2 dell'allegato 1 e di introdurre distorsioni nella selezione delle imprese contemplate dalla direttiva."

DICHIARAZIONE 328

ALLEGATO 1, parte 1, sostanze cancerogene

"Il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di valutare l'elenco delle sostanze cancerogene figuranti nella parte 1. A tal fine il Consiglio invita la Commissione a procedere, d'intesa con gli Stati membri, ad un esame approfondito delle sostanze da prendere in considerazione a questo titolo e del limite appropriato, in base a criteri quali la loro persistenza nell'ambiente, il rischio connesso con la loro esposizione, nell'ambito degli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva. La Commissione presenterà una relazione in tale senso al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, eventualmente corredata di proposte di modifica dell'elenco delle sostanze cancerogene inserite nella parte 1."

DICHIARAZIONE 329

ALLEGATO 1, parte 2, sostanze pericolose per l'ambiente

"Il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di valutare le quantità limite applicabili alle sostanze pericolose per l'ambiente inserite nella parte 2. A tal fine, il Consiglio invita la Commissione a esaminare accuratamente, di concerto con gli Stati membri, le quantità limite adeguate per detta categoria di sostanze, nel contesto degli obiettivi della presente direttiva.

La Commissione presenterà, non appena possibile, una relazione in tal senso, eventualmente corredata di proposte di modifica delle quantità limite applicabili a dette sostanze."

DICHIARAZIONE 330

ALLEGATO 1, parte 2, nota 2, lettera a), iii)

"Con riferimento all'allegato 1, parte 2, nota 2, lettera a), iii), l'Italia dichiara che le munizioni commerciali in deposito, imballate in accordo con la definizione della classe A.45 delle raccomandazioni delle Nazioni Unite ed ai sensi della direttiva 93/15/CEE sugli "Esplosivi ad uso civile", a causa di incidenti, non presentano effetti rilevanti ai fini dell'applicazione della presente direttiva."

DICHIARAZIONE 331

ALLEGATO 1, parte 2, note 2 e 3

"La delegazione tedesca dichiara che è a suo avviso necessario eliminare le differenze esistenti rispetto ad altre direttive nelle definizioni dei termini indicati in appresso:

- esplosivo;
- liquidi infiammabili;
- liquidi facilmente infiammabili;
- liquidi estremamente infiammabili.

La delegazione tedesca parte dal presupposto che tale allineamento sarà effettuato in una sede adeguata. Esso potrebbe avvenire anche in occasione della trasposizione della presente direttiva nel diritto nazionale, senza che ciò comporti modifiche quanto al merito."

DICHIARAZIONE 332

Dichiarazione della Commissione

"Al momento di applicare la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione esaminerà le domande degli Stati membri onde disporre di dati adeguati, assicurandone comunque la comparabilità con i dati statistici."

DICHIARAZIONE 333

Dichiarazione della Commissione

"Per quanto attiene all'elaborazione dell'elenco delle caratteristiche da rilevare a partire dall'indagine di base 1999/2000, la Commissione esaminerà con l'opportuna flessibilità l'aggiornamento di tale elenco."

DICHIARAZIONE 334

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito ha preso atto con riconoscenza delle dichiarazioni della Commissione relative alle modifiche del regolamento (CEE) n. 571/88. Il suo accordo poggia sull'impegno, da parte della Commissione, di procedere ad un riesame completo dei dati essenziali e di limitare per quanto possibile l'elenco delle caratteristiche delle indagini richieste. Il Regno Unito ribadisce che a suo avviso gli Stati membri dovrebbero finanziare essi stessi le indagini, ma constata che non è questo il parere della maggioranza."

DICHIARAZIONE 335

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio sottolinea la necessità di proseguire i lavori tecnici sulla proposta della Commissione e in particolare sulle questioni delle budella e degli adeguamenti necessari per tener conto delle modifiche apportate alla direttiva 64/433/CEE dalla direttiva 91/496/CEE.

DICHIARAZIONE 336

Dichiarazione della Commissione

Benché condivida la preoccupazione del Consiglio di non interrompere le correnti commerciali delle budella, la Commissione deplora la strada prescelta, ossia la modifica della direttiva 72/462/CEE; la proposta da essa presentata il 23 febbraio 1996 COM(96) 68 defin. era intesa a modificare le direttive 77/99/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda il regime applicabile alle budella. La proposta del 20.09.1994 (COM(94) 394 defin.) relativa a una modifica della direttiva 72/462/CEE era intesa a introdurre la possibilità di riconoscere l'equivalenza delle misure di un paese terzo in materia sanitaria e di polizia sanitaria per le carni fresche e i prodotti a base di carne e non a prevedere misure transitorie per le importazioni di budella. Per la Commissione le due proposte succitate rimangono sul tavolo del Consiglio.

DICHIARAZIONE 337

Dichiarazione della delegazione italiana

La delegazione italiana ritiene necessario ed urgente completare l'armonizzazione della legislazione sui prodotti a base di carne disciplinando l'impiego dell'amido e delle proteine di origine animale (diverse della carne) e vegetale nei suddetti prodotti.

Allo stato attuale continuano a valere le differenti norme nazionali che danno luogo ad una situazione di incertezza operativa per l'industria e a sensibili distorsioni della concorrenza all'interno del mercato unico.

Tale carenza, oltre ad incidere negativamente sul mercato, lede gli interessi dei consumatori i quali non ricevono una completa informazione che gli consenta di fare liberamente le proprie scelte sulla base delle reali caratteristiche dei prodotti. Questa esigenza è particolarmente sentita per alcuni prodotti, come i salumi, in cui la carne è l'ingrediente costitutivo principale e dove l'eventuale aggiunta di altri ingredienti proteici sostitutivi della carne deve essere ben disciplinata almeno per renderne obbligatoria la segnalazione della quantità nell'etichetta perché il consumatore ne sia giustamente al corrente.

La delegazione italiana chiede pertanto alla Commissione di voler rispettare gli impegni che le sono stati demandati ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio e al riguardo desidera altresì richiamare alla sua attenzione la dichiarazione a processo verbale del Consiglio che figura al documento 12404/95.

DICHIARAZIONE 338

Dichiarazione delle delegazioni belga e italiana

"Le delegazioni belga e italiana riconoscono che secondo il testo del trattato nella sua forma attuale è necessario, sotto il profilo strettamente giuridico, citare l'articolo 130S come base giuridica del programma SAVE II. Esse si rammaricano che il trattato, nella sua forma attuale, non offra alcuna possibilità di porre maggiormente in rilievo la coerenza di queste misure nel contesto generale della politica energetica e deplorano quindi che detta politica resti per il momento implicita".

DICHIARAZIONE 339

Dichiarazione delle delegazioni belga, danese, spagnola, finlandese, greca, irlandese, lussemburghese, portoghese e svedese

"Le delegazioni belga, danese, spagnola, finlandese, greca, irlandese, lussemburghese, portoghese e svedese deplorano il mancato accordo su un bilancio più consistente in quanto ritengono che la cifra di 45 milioni di ecu prevista per l'attuazione di SAVE II sia insufficiente per il raggiungimento degli importanti obiettivi che si prefigge il programma. Queste delegazioni deplorano in particolar modo siffatta situazione poiché essa si traduce in un contributo seriamente ridotto ai fini dell'efficienza energetica e del raggiungimento dell'obiettivo della stabilizzazione delle emissioni di CO₂ a livello comunitario".

DICHIARAZIONE 340

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione fa osservare che, ai sensi della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali non soggetti a codecisione non comportano "un importo ritenuto necessario".

La proposta della Commissione concernente un programma pluriennale per promuovere l'efficienza energetica nella Comunità - SAVE II - non prevede l'inserimento di un importo di riferimento finanziario che dipende pertanto esclusivamente dalla volontà del Consiglio e lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio".

DICHIARAZIONE 341

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione deplora profondamente il fatto che il Consiglio abbia dato indicazioni per il bilancio del programma SAVE II così limitative da porre seriamente in questione il perseguimento degli obiettivi del programma per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la stabilizzazione delle emissioni di CO₂."

DICHIARAZIONE 342

Dichiarazione della delegazione tedesca

"La Germania - come già esplicitamente dichiarato dalla delegazione tedesca nella sessione del Consiglio "Energia" del 7 maggio 1996 - è favorevole alla prosecuzione delle attività del programma SAVE, considerata l'importanza delle economie di energia, di una utilizzazione razionale della medesima e di una riduzione delle emissioni di CO₂ ai fini del perseguimento di una accorta politica in materia energetica e ambientale. Tuttavia, a parere della delegazione tedesca, le azioni specifiche a favore della gestione dell'energia a livello regionale e urbano, di cui all'articolo 2, lettera f) della proposta, contravvengono al principio della sussidiarietà sancito dall'articolo 3B, secondo comma del trattato CE. La Germania non può pertanto dare il proprio accordo sulla proposta relativa al programma di promozione dell'efficienza energetica SAVE II nella sua integralità e di conseguenza si astiene all'atto della votazione".

DICHIARAZIONE 343

"La delegazione italiana si rammarica vivamente per il mancato accoglimento della proposta della Commissione che intendeva ridurre dal 10% degli anni precedenti all'8,5% l'aliquota dei diritti autonomi della tariffa doganale comune per i filetti e le carni di merluzzo congelati destinati alla trasformazione.

La decisione, adottata in contrasto con gli stessi obiettivi della politica comune della pesca che mira anche ad assicurare un'adeguata tutela all'industria di trasformazione, dà un segnale negativo ai paesi produttori aderenti al GATT e penalizza l'industria comunitaria del settore sempre più esposta alla concorrenza internazionale."

DICHIARAZIONE 344

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

ad articolo 9, paragrafo 2 e allegato II, punti 7.9 e 7.10

"Il Consiglio invita la Commissione a studiare rapidamente le evoluzioni delle tecnologie dei limitatori di velocità che permettono un controllo semplice ed efficace di tali apparecchi sia nelle condizioni del controllo tecnico che in quelle del controllo stradale, e in particolare la fattibilità di sistemi di autodiagnosi elettronica su taluni limitatori. Il Consiglio invita la Commissione a proporre, se del caso, sulla base di questo studio e dell'esperienza acquisita in materia di controllo dei limitatori, adeguamenti della normativa sui limitatori di velocità, nonché gli adeguamenti della normativa del controllo tecnico che ne derivano."

DICHIARAZIONE 345

Dichiarazione della delegazione tedesca sull'intero regolamento

"La delegazione tedesca dichiara che il regolamento del Consiglio relativo alle statistiche strutturali delle imprese esige molteplici informazioni che non possono essere fornite senza un aumento considerevole degli oneri per le imprese e gli istituti statistici degli Stati membri.

Il settore ed il programma di raccolta delle informazioni e la profonda articolazione regionale e professionale dei dati esulano ampiamente da quanto necessario per l'elaborazione della politica comunitaria.

Il vasto programma di trasmissione a Eurostat non può essere realizzato né mediante il registro delle imprese che dovrà essere istituito, in quanto esso prevede per le imprese solo dati demografici e dati relativi all'occupazione ed al volume di affari, né mediante gli archivi di gestione esistenti.

Si rendono pertanto indispensabili nuove e costose ricerche, una vasta riorganizzazione e notevoli adeguamenti.

Poiché il Governo della Repubblica federale di Germania si è prefisso di ridurre le statistiche al volume assolutamente necessario, esso non può dichiararsi d'accordo sul regolamento relativo alle statistiche strutturali delle imprese."

DICHIARAZIONE 346

Articolo 8

a) "La Commissione dichiara che un obbligo di trasmettere informazioni al livello a quattro cifre (classe) della NACE REV 1 risponde all'obiettivo di elaborare statistiche comunitarie a tale livello. Tuttavia si potranno pubblicare i risultati della componente nazionale senza l'accordo dello Stato membro solo al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1."

b) "La Commissione dichiara che per quanto riguarda gli anni di riferimento 1995-1998 si possono prendere disposizioni particolari per gli Stati membri che, per ragioni tecniche concernenti le deroghe alla NACE REV 1, non sono in grado di assolvere l'obbligo di fornire statistiche al livello a quattro cifre."

DICHIARAZIONE 347

Articolo 15 nonché sezioni 5 degli allegati da 1 a 4

"La Commissione dichiara che, per quanto concerne l'anno di riferimento 1995, si potrebbero prendere accordi particolari con gli Stati membri che, per motivi tecnici o connessi con le deroghe ottenute per la NACE REV 1, non possono incorporare le disposizioni del regolamento nel loro sistema statistico."

DICHIARAZIONE 348

Sezioni 8 degli allegati da 1 a 4

"La Commissione dichiara che l'obbligo di trasmettere i risultati preliminari al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV 1 risponde all'obiettivo di elaborare statistiche comunitarie a tale livello. Tuttavia si potranno pubblicare i risultati della componente nazionale senza l'accordo dello Stato membro solo al livello a due cifre (divisione) della NACE REV 1."

DICHIARAZIONE 349

Allegato 2, sezione 4, punto 3, variabili 22 11 0 e 22 12 0

"La Commissione dichiara che le definizioni che proporrà per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo (R&S) nonché le variabili utilizzate per misurare la R&S saranno compatibili con le definizioni stabilite nel Manuale di Frascati dell'OCSE."

DICHIARAZIONE 350

Allegato 4, sezione 3

"La Commissione dichiara che al fine di produrre statistiche rappresentative del settore della costruzione, è ammesso limitare la raccolta dati in modo da escludere le imprese che, per via della loro dimensione, non rivestono un'importanza statistica per gli Stati membri."

DICHIARAZIONE 351

Allegato 4, sezione 4, punto 3

"La Commissione dichiara che al fine di produrre statistiche rappresentative della R & S nel settore della costruzione, può essere possibile limitare la raccolta dei dati alle imprese che effettuano significative attività di R&S."

DICHIARAZIONE 352

Articolo 2

Dichiarazione della Commissione:

"La Commissione, per agevolare gli Stati membri nell'attuazione della direttiva concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, rammenta che essi, qualora incontrino problemi nell'applicare le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva, possono cercare una soluzione agli stessi attivando opportunamente le procedure di cui all'articolo 24."

DICHIARAZIONE 353

Articolo 2, punto 4

Dichiarazione della delegazione portoghese:

"La definizione di produttore indipendente, come figura nella direttiva, può consentire il sussistere di comportamenti pirateschi da parte di produttori che, oltre a beneficiare delle garanzie offerte dal sistema dell'acquirente unico, possono nel contempo esercitare la concorrenza al di fuori di tale sistema a condizioni tali da provocare distorsioni della concorrenza. Tali distorsioni possono verificarsi, all'interno del sistema, riguardo a consumatori che danno garanzie per l'integrità e la programmazione a lungo termine e, al di fuori del sistema, riguardo ad altri produttori in condizioni ineguali di concorrenza.

La delegazione portoghese, tenendo conto della dichiarazione nel processo verbale fatta dalla Commissione riguardo all'articolo 2, scioglie la sua riserva sulla definizione di produttore indipendente. Nel fare ciò tuttavia il Portogallo dichiara di essere obbligato ad applicare la clausola transitoria di cui all'articolo 24 e si riserva la facoltà di comunicare alle imprese interessate la presente dichiarazione formale, da iscrivere nel processo verbale del Consiglio."

DICHIARAZIONE 354

Articolo 3

Dichiarazione della delegazione belga:

"La delegazione belga dichiara che l'intervento dei pubblici poteri nel settore dell'energia elettrica - che ha segnatamente lo scopo di fare in modo che le imprese operanti in tale settore abbiano i mezzi di assumersi la loro missione di interesse generale - può realizzarsi tra l'altro in un contesto contrattuale alla cui elaborazione i pubblici poteri saranno strettamente associati e la cui attuazione sarà soggetta alla loro approvazione."

DICHIARAZIONE 355

Articolo 3, paragrafo 1

Dichiarazione della Commissione:

"Per tutta la durata dell'applicazione della direttiva concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la Commissione farà quanto possibile affinché il recepimento delle disposizioni della direttiva nelle legislazioni nazionali conduca a risultati economici equivalenti e, di conseguenza, a livelli di apertura del mercato e a un grado di accesso ai mercati dell'energia elettrica direttamente comparabili in tutti gli Stati membri. Ciò implica che l'articolo 3, paragrafo 1, ultima frase, non comporta un obbligo per gli Stati membri."

DICHIARAZIONE 356

Articolo 3, paragrafo 2

Dichiarazione della delegazione belga e della Commissione:

"Circa l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, la Commissione e il Belgio rammentano che la programmazione a lungo termine nel settore dell'energia elettrica viene attuata in base a programmi pluriennali riguardanti l'apparecchiatura."

DICHIARAZIONE 357

Articolo 7, paragrafo 6

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione:

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'indipendenza del gestore della rete di cui all'articolo 7, paragrafo 6 non comporta per le imprese l'obbligo di modificare la loro forma giuridica o di creare nuove società".

DICHIARAZIONE 358

Articolo 7, paragrafo 6

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ritiene che la disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 6, possa essere interpretata nel senso che consente che la rete di trasporto sia gestita come un impianto a sé stante, distinto dalle altre attività che non sono ad esso connesse."

DICHIARAZIONE 359

Articolo 14, paragrafo 3

Dichiarazione della delegazione belga:

"La delegazione belga dichiara che i termini "... su base comparabile ..." non figurano più nell'articolo 14 della presente direttiva, nonostante il testo delle conclusioni del Consiglio del 29 novembre 1994 (punto 4, lettera b)), in cui si legge che "... le imprese a integrazione verticale devono tenere, su base comparabile, conti separati per le attività di produzione, trasporto e distribuzione ...".

La delegazione belga ritiene che la base comparabile, e quindi l'impegno assunto in proposito dalla Commissione, sia fondamentale per un'equilibrata applicazione della direttiva, in particolare per valutare se vi sia stato abuso di posizione dominante e se siano state perseguite politiche dei prezzi piratesche ai sensi dell'articolo 22 della presente direttiva. Secondo la delegazione belga l'inosservanza dell'impegno assunto dalla Commissione pregiudicherebbe tale applicazione."

DICHIARAZIONE 360

Articolo 14, paragrafo 3

Dichiarazione della Commissione:

"Al fine di assistere gli Stati membri nell'attuazione della direttiva concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la Commissione prenderà ogni iniziativa atta ad assicurare che la tenuta di conti separati, prevista all'articolo 14 della direttiva per le attività di generazione, trasporto e distribuzione, abbia luogo su base comparabile."

DICHIARAZIONE 361

Articolo 14, paragrafo 3

Dichiarazione della delegazione tedesca:

"La delegazione tedesca dichiara che gli scopi del paragrafo 3, prima frase possono essere altresì conseguiti quando i contenuti dello stato patrimoniale e del conto d'esercizio sono suddivisi in modo pragmatico e verificabile."

DICHIARAZIONE 362

Articolo 17, paragrafo 2

Dichiarazione della Commissione:

"La Commissione ribadisce che gli Stati membri, nel definire gli obblighi di servizio pubblico nella propria rete, possono imporre che clienti ammissibili che intendono cambiare la fonte di approvvigionamento siano tenuti, in base a disposizioni contrattuali, a dare debito preavviso di tale cambiamento, per motivi di sicurezza e continuità della fornitura."

DICHIARAZIONE 363

Articolo 18, paragrafo 2

Dichiarazione della delegazione francese e della Commissione:

"La delegazione francese e la Commissione ricordano, in relazione all'articolo 18, paragrafo 2, del progetto di direttiva concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che la fissazione del prezzo a cui l'acquirente unico ha l'obbligo di riacquistare forniture di energia elettrica da clienti ammissibili si baserà sui prezzi di vendita offerti dall'acquirente unico ai clienti ammissibili, nel quadro della relazione a tempo indeterminato che i clienti continueranno ad avere con l'acquirente unico, meno la tariffa pubblicata. Il prezzo di vendita offerto dall'acquirente unico può essere o il prezzo contrattuale già pagato dal cliente ammissibile o un nuovo prezzo offerto dall'acquirente unico. Le nuove offerte di prezzo da parte dell'acquirente unico non serviranno da base per il calcolo del riacquisto se fatte dopo la conclusione del contratto tra il cliente ammissibile ed un altro fornitore, in quanto ciò ridurrebbe il beneficio economico per il cliente ammissibile, sarebbe contrario allo spirito del mercato interno dell'energia elettrica e minerebbe l'affidabilità dell'acquirente unico in quanto tale."

DICHIARAZIONE 364

Articolo 19, paragrafo 5

Dichiarazione del Consiglio

"Riguardo alla durata della clausola di salvaguardia, come formulata all'articolo 19, paragrafo 5, il Consiglio rammenta che il mercato interno dell'energia elettrica deve essere realizzato in maniera graduale e che l'attuale fase dell'apertura del mercato sarà limitata al periodo di cui all'articolo 26. Il Consiglio rileva che i meccanismi previsti all'articolo 19, paragrafo 5 hanno carattere transitorio. Il riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, lettera c) non pregiudica la validità della clausola di salvaguardia."

DICHIARAZIONE 365

Articolo 22

Dichiarazione della delegazione belga:

"La delegazione belga ritiene che questo articolo debba concentrarsi maggiormente sull'abusività dei prezzi e debba prendere in considerazione l'esigenza di ridurre i tempi delle necessarie procedure di controllo, nonché il rispetto dei divieti previsti in caso di abuso di posizione dominante e di comportamento piratesco."

DICHIARAZIONE 366

Articolo 22

Dichiarazione della Commissione:

"La Commissione ricorda, in relazione all'articolo 22 del progetto di direttiva concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che la giurisprudenza della Corte di giustizia le consente di considerare abuso di posizione dominante un prezzo di vendita inferiore alla media dei costi totali qualora esso sia stato fissato nell'ambito di un'iniziativa per eliminare un concorrente, e che siano giustificate sanzioni contro un abuso."

DICHIARAZIONE 367

Articolo 24, paragrafo 1

Dichiarazione della Commissione:

"La Commissione ricorda, in relazione all'articolo 24, paragrafo 1 del progetto di direttiva concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che il riferimento agli impegni o alle garanzie esistenti prima dell'entrata in vigore della direttiva copre anche gli impegni concernenti investimenti che potrebbero essere abbandonati nel corso dell'instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica. Tali investimenti possono essere recuperati mediante il ricorso appropriato alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1."

DICHIARAZIONE 368

Articolo 25

Dichiarazione della delegazione belga:

"La delegazione belga si rammarica che il principio dell'armonizzazione preliminare in materia di tutela dell'ambiente, fiscalità e protezione sociale, definito dal Parlamento europeo nel suo parere del 17 novembre 1993, non sia stato accolto nel dispositivo in questione. Essa ritiene che il conseguimento di tale armonizzazione costituisca una condizione per il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica."

DICHIARAZIONE 369

Direttiva

Dichiarazione della Finlandia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito:

"Nel riconoscere che si stanno muovendo i primi passi verso la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica dell'UE, la Finlandia, i Paesi Bassi e il Regno Unito si rammaricano che il testo convenuto non preveda un grado più ampio di apertura iniziale del mercato e un calendario per la liberalizzazione a più breve scadenza.

La Finlandia, i Paesi Bassi e il Regno Unito sottolineano l'importanza di assicurare che la direttiva conduca a risultati economici equivalenti e, di conseguenza, a un livello di apertura dei mercati e a un grado di accesso ai mercati dell'energia elettrica direttamente comparabili. La Finlandia, i Paesi Bassi e il Regno Unito mettono in rilievo il ruolo di sorveglianza della Commissione al riguardo."

DICHIARAZIONE 370

Articolo 1, paragrafo 3, concernente l'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), primo trattino

Dichiarazione della Commissione:

"La Commissione dichiara che in questa disposizione nulla impone agli Stati membri di consentire ai regimi professionali soggetti alla loro legislazione di avvalersi della facoltà di fissare livelli differenti per i contributi dei datori di lavoro, nel caso di regimi a contributi definiti, anche qualora lo scopo sia quello di perequare gli importi delle prestazioni finali o di ravvicinare maggiormente le prestazioni corrisposte agli uomini e alle donne."

DICHIARAZIONE 371

Articolo 1, paragrafo 1, concernente l'articolo 2, punto 3 e articolo 1, paragrafo 3 concernente l'articolo 6, lettere h) e i)

Dichiarazione della Commissione:

"La Commissione ha avviato uno studio dei fattori attuariali e della loro incidenza sul principio delle parità di trattamento. I risultati saranno comunicati agli Stati membri."

DICHIARAZIONE 372

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto della volontà espressa dagli Stati membri di compiere ogni sforzo affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva possano entrare in vigore il 1° gennaio 1999.

DICHIARAZIONE 373

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si impegna ad esaminare, in compartecipazione con gli Stati membri, la possibilità di sviluppare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli scambi a lungo termine di funzionari tra le amministrazioni nazionali per quanto concerne posti delle amministrazioni doganali di altri Stati membri che corrispondano alle loro competenze. La Commissione e gli Stati membri terranno conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del programma MATTHAEUS e segnatamente nell'applicazione dell'articolo 5 della decisione n. 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma MATTHAEUS).

DICHIARAZIONE 374

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALL'ARTICOLO 2

La Commissione conferma che, qualora sulla scorta dell'esperienza risultasse che esistono lacune nel sistema di protezione della sanità pubblica instaurato dal quadro giuridico vigente, in particolare per quanto concerne gli ausiliari di fabbricazione essa presenterà le proposte appropriate per colmare tali lacune.

DICHIARAZIONE 375

Articolo 18 (procedura di Comitato)

"La Commissione intende distinguere chiaramente e raggruppare le questioni che emergono dall'applicazione della presente direttiva nell'ordine del giorno delle riunioni del Comitato previsto dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio per permettere agli Stati membri di avere una rappresentanza adeguata nel Comitato."

DICHIARAZIONE 376

Allegato A.1

1. "Il Consiglio e la Commissione convengono che nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva e, in un primo tempo, il 30 giugno 1998 si compiano tutti gli sforzi possibili per esaminare e migliorare l'allegato A.1 della direttiva conformemente alle procedure previste dall'articolo 18."

DICHIARAZIONE 377

Allegato A.1

2. "Le delegazioni danese e svedese dichiarano che per la Danimarca e la Svezia è importante che, all'atto dell'adozione delle norme dettagliate mediante la procedura di comitato, si tenga conto del fatto che condizioni locali climatiche o di altro tipo possono rendere necessarie prescrizioni più rigorose in settori specifici qualora ciò sia essenziale ai fini della sicurezza.

La Commissione prende atto di questa dichiarazione rilevando che non può avere effetti giuridici sull'interpretazione della direttiva la quale è destinata, contrariamente alla proposta di direttiva relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri ⁽²⁾, a rendere le norme internazionali di prova obbligatorie nella Comunità."

(2) Doc. 5585/96 MAR 8 ENT 47 + COR 1 (en) COM(96) 61 defin. 96/0041 (SYN) (GU n. C 238, del 16.8.1996, pag. 1).

DICHIARAZIONE 378

Allegato A.1

3. "Avendo preso atto della dichiarazione del Consiglio e della Commissione di cui al punto 1, la Commissione dichiara di essere disposta a esaminare con urgenza e attenzione le richieste della Danimarca e della Svezia per prescrizioni più rigorose per l'equipaggiamento indispensabile per la sicurezza in settori specifici includendo questo punto tra quelli all'ordine del giorno della prima riunione del Comitato di cui all'articolo 18. In particolare la Commissione inviterà il Comitato a esaminare la questione alla luce dei lavori dell'IMO sullo stesso argomento, quali i lavori sulla proposta presentata dalla Danimarca al Comitato della sicurezza marittima di prevedere prescrizioni più rigorose per i giubbotti salvagente isolati termici da utilizzare a bordo di navi che operano in acque fredde."

DICHIARAZIONE 379

Allegato A.1

4. "Le delegazioni danese e finlandese chiedono alla Commissione di esaminare l'opportunità di adattare le norme per le apparecchiature di radiocomunicazione di cui all'allegato A.1 in modo da garantire che l'interferenza e le caratteristiche elettromagnetiche di tali apparecchiature siano compatibili con le disposizioni della direttiva CEM(89/336/CE) ed in tal caso di presentare proposte al riguardo secondo le procedure di cui all'articolo 18."

DICHIARAZIONE 380

Allegato A.1

5. "Relativamente alla dichiarazione sub 1 la Commissione dichiara che è sua intenzione mettere all'ordine del giorno del Comitato il punto delle norme per le apparecchiature di radiocomunicazione di cui all'allegato A.1 della direttiva."

DICHIARAZIONE 381

"La Commissione dichiara che la riforma proposta non intende sconvolgere l'equilibrio raggiunto in seno al Gruppo "Economia tariffaria", che si fonda su un partenariato tra gli Stati membri e la Commissione. Quando uno Stato membro presenta una domanda di apertura di un contingente, il gruppo stabilisce la capacità di produzione nella Comunità e la necessità di approvvigionamento in prodotti importati. Fatto salvo il suo diritto d'iniziativa, la Commissione conferma la prassi costante di approvare le domande che abbiano ottenuto il consenso dei rappresentanti degli Stati membri."

DICHIARAZIONE 382

"La Commissione dichiara che, tenuto conto della specificità dei prodotti della pesca, le proposte di apertura di contingenti tariffari comunitari autonomi riguardanti tali prodotti (ad eccezione delle anguille, già contemplate) saranno eventualmente oggetto di una proposta di regolamento ad hoc del Consiglio, conformemente al trattato e al diritto derivato."

DICHIARAZIONE 383

"Gli Stati membri ritengono che qualsiasi decisione relativa a modifiche autonome aventi ripercussioni economiche debba essere di competenza esclusiva del Consiglio (articolo 28 del TUE).

Quanto previsto dal regolamento relativo ai contingenti tariffari comunitari 1997 circa l'aumento dei contingenti o la proroga della loro validità all'interno di un anno civile costituisce uno slittamento del potere decisionale che si scontra pertanto ad obiezioni di fondo.

Il trasferimento di queste competenze alla Commissione può essere in realtà accettato solo in considerazione della loro portata limitata.

Gli Stati membri si opporranno a qualsiasi eventuale tentativo della Commissione di ottenere maggiori competenze in campo decisionale basate sull'articolo 28 del TUE."

DICHIARAZIONE 384

"In linea di massima, la regolamentazione relativa ai contingenti doganali comunitari autonomi dovrebbe, in futuro, essere adottata per un tempo indeterminato. Questa formula presuppone che qualsiasi decisione relativa ad eventuali modifiche intese a ridurre il volume o la durata sia presa dal Consiglio su proposta della Commissione, e pubblicata prima della data di riferimento.

Gli Stati membri insistono quindi affinché la Commissione presenti al Consiglio in tempo utile le eventuali modifiche in questo senso."

DICHIARAZIONE 385

La Commissione è consapevole dei problemi causati all'Austria dal mantenimento di un limite di 10 dipendenti in taluni settori.

DICHIARAZIONE 386

Gli Stati membri si impegnano a fare, dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, quanto in loro potere per evitare di allargare l'attuale forcella di 10 punti percentuali oltre il livello minimo dell'aliquota normale attualmente applicata dagli Stati membri.

DICHIARAZIONE 387

Dichiarazione della delegazione spagnola

Riguardo alla nota a margine (3) relativa allo stock "acciuga IX, X COPACE 34.1.1", la delegazione spagnola osserva quanto segue:

- a) La nota è illegittima per le ragioni illustrate dal Regno di Spagna nella causa C - 179/95 pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
- b) La Spagna annuncia che impugnerà il regolamento per le stesse ragioni per le quali ha impugnato il regolamento (CE) 746/95.

DICHIARAZIONE 388

Dichiarazione della Commissione sulla passera di mare del Mare del Nord

"La Commissione dichiara di essere disposta ad esaminare con la Norvegia, anteriormente al 1° febbraio 1997, tutte le possibilità per un quantitativo comunitario di passera di mare più elevato nella zona IV."

DICHIARAZIONE 389

Dichiarazione del Consiglio: Tonno rosso e pesce spada

"Il Consiglio prende atto delle raccomandazioni adottate dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) per quanto riguarda la conservazione del tonno rosso nel Mediterraneo e nell'Atlantico orientale nonché del pesce spada nell'Atlantico. Il Consiglio prende altresì atto della ferma intenzione degli Stati membri che effettuano la pesca di adottare misure adeguate al fine di conformarsi a queste raccomandazioni.

Le misure in questione comprenderanno procedure adeguate di registrazione delle catture nonché programmi d'azione per la conservazione del tonno rosso e del pesce spada. I programmi di azione saranno comunicati alla Commissione.

Il Consiglio prende atto dei risultati della seconda Conferenza diplomatica sulla gestione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo (Venezia 27-29 novembre 1996) e in particolare dell'istituzione di un gruppo di esperti giuridici e tecnici per predisporre proposte concrete per la prossima riunione annuale del GFCM prevista per ottobre 1997. Il Consiglio appoggia questa iniziativa e invita tutti i membri di detto gruppo a contribuire attivamente al conseguimento di decisioni sostanziali.

Il Consiglio invita la Commissione a operare attivamente, mediante gli organismi internazionali appropriati, e tempestivamente affinché tutti i paesi terzi che esercitano la pesca del tonno rosso e del pesce spada si impegnino ad adottare le misure appropriate per conformarsi alle raccomandazioni dell'ICCAT.

Il Consiglio darà priorità all'esame di una proposta di decisione del Consiglio sull'adesione della Comunità europea al GFCM. La Commissione trasmetterà detta proposta non appena i negoziati sull'adesione si saranno conclusi con successo, in modo che l'adesione abbia effetto prima della prossima riunione annuale del GFCM che si svolgerà nell'ottobre 1997."

DICHIARAZIONE 390

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione deplora che il Consiglio non abbia ritenuto opportuno seguire le sue proposte intese ad assicurare la conservazione dello stock di sardina iberica nonostante vari pareri scientifici che mettono in evidenza la gravità della situazione biologica dello stock in questione. Se lo stato di questa risorsa dovesse aggravarsi nel corso del 1997 la Commissione sarebbe indotta a prendere tutte le iniziative necessarie."

DICHIARAZIONE 391

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione deplora che il Consiglio non abbia deciso di seguire la sua proposta relativa alla definizione di TAC e contingententi per la pesca di tonno rosso e di pesce spada. Ricorda che l'adozione di misure di conservazione è di competenza esclusiva della Comunità; il fatto che essa non sia attualmente membro dell'ICCAT non pregiudica questa competenza esclusiva.

La Commissione proporrà al Consiglio, in tempo utile affinché possa deliberare entro la fine del 1997, le misure appropriate per dar seguito alle raccomandazioni dell'ICCAT."

DICHIARAZIONE 392

Dichiarazione della delegazione irlandese

"La posizione dell'Irlanda sulle proposte per il 1997 relative ai TAC e ai contingententi lascia impregiudicata l'importante dichiarazione fatta dall'Irlanda il 20 ottobre 1993 in relazione al memorandum del Governo irlandese concernente la revisione della politica comune della pesca (documento 5765/92)."

DICHIARAZIONE 393

Dichiarazione della commissione

"Tenendo conto del fatto che attualmente la pesca nella zona oggetto della convenzione NEAFC non è soggetta a limitazioni quanto al numero dei pescherecci o al periodo di pesca e prendendo atto dei problemi di attuazione sollevati dagli Stati membri, la Commissione non insisterà in questa fase sul requisito dei permessi di pesca speciali per i pescherecci che esercitano tale pesca. Tuttavia, in considerazione dei suoi impegni internazionali la Commissione tornerà sul problema a tempo debito."

DICHIARAZIONE 394

Il Consiglio dichiara che, qualora alla Svezia venga concessa, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3 della direttiva 92/12/CEE modificata dalla presente direttiva, una data più favorevole di quella fissata per la Danimarca e la Finlandia a norma del paragrafo 1, la data fissata per la Svezia si applica anche alla Danimarca e alla Finlandia.

DICHIARAZIONE 395

Nell'interpretazione della Commissione:

- 1) la deroga concessa alla Danimarca e alla Finlandia scade definitivamente il 31 dicembre 2003;
- 2) la deroga concessa alla Svezia scade il 30 giugno 2000 a meno che la Commissione non proponga, e il Consiglio non adotti all'unanimità, un'ulteriore proroga.

Sempre nell'interpretazione della Commissione, la relazione necessaria ai sensi del nuovo articolo 26, paragrafo 2 è volta a trattare in particolare le misure che la Danimarca e la Finlandia devono prendere per eliminare gradualmente le restrizioni.

DICHIARAZIONE 396

Nell'interpretazione della Svezia, qualora il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, non decida in merito alla deroga concessa alla Svezia entro il 1° luglio 2000, la stessa sarà prorogata automaticamente fino alla data di entrata in vigore di una successiva decisione del Consiglio che ne disponga la scadenza.

DICHIARAZIONE 397

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che le verifiche necessarie all'applicazione dei limiti quantitativi di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 3 della direttiva 92/12/CEE, modificata dalla presente direttiva, possono essere considerate controlli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari o una traversata marittima intracomunitaria.

DICHIARAZIONE 398

La delegazione tedesca dichiara che le disposizioni sulle franchigie dei passeggeri concesse alla Svezia non pregiudicano le questioni sostanziali inerenti al regime IVA.
